

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. del 16 luglio 2004, del D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 172, intitolato "Attuazione della Direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti".

Il decreto intende garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Per prodotto si intendono **beni o servizi nuovi o usati o rimessi a nuovo che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, a titolo oneroso o gratuito, siano destinati al consumatore.**

Un prodotto, in mancanza (o insufficienza) di specifiche disposizioni comunitarie in materia di sicurezza, si PRESUME sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato, con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

In assenza delle norme di cui sopra la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee (norme UNI), alle raccomandazioni della Commissione europea, ai codici di buona condotta, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

Il produttore valuta i rischi tenendo conto:

- delle caratteristiche del prodotto, composizione, imballaggio, assemblaggio, e se del caso della sua installazione e manutenzione;
- dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevole prevedere il relativo utilizzo combinato;
- della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per l'uso;
- delle categorie di consumatori che si trovano in condizioni di pericolo nell'utilizzazione del prodotto, in particolare minori e anziani.

Sulla base di tale valutazione il produttore deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei citati rischi.

Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio dell'attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri ed è obbligato a:

- non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità;
- controllare la sicurezza del prodotto;
- conservare tutta la documentazione idonea per la rintracciabilità del produttore.

Copia integrale del decreto è reperibile sul sito dell'Associazione www.api.bs.it, ulteriori informazioni possono essere richieste al ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.